

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIMONI, TRABUCCHI, CONTI, VECELLIO, LORENZI, PIASENTI, AJROLDI, CESCHI, LOMBARDI, SPIGAROLI, ZANE, VALMARANA, CORNAGIA MEDICI, ROSATI, DONATI, DE LUCA Angelo, ZAMPIERI, GARLATO, CELASCO, ZELIOLI LANZINI, ZENTI, BETTONI, DARE' e GRAVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1965

Provvidenze straordinarie per le popolazioni dell'Italia settentrionale colpite da calamità atmosferiche

ONOREVOLI SENATORI. — Tutta la Nazione è in questi giorni sotto l'impressione dei danni gravissimi che nella giornata di domenica 5 luglio il maltempo ha causato nelle regioni settentrionali dell'Italia.

Veramente parlare di danni da maltempo è troppo poco. Le notizie che si hanno di morti, di feriti, di linee elettriche e ferroviarie interrotte, di case rese inabitabili, di colture totalmente distrutte, di piantagioni sradicate, eccetera, danno l'idea di un fatto assolutamente eccezionale.

Solo per la provincia di Verona le notizie che la Prefettura e i parlamentari hanno raccolte denunciano danni per decine di miliardi, altrettanto dicasi per quelle di Treviso, di Ferrara e di Rovigo; gravissimi sono anche i lutti e i danni che si sono verificati in provincia di Vicenza, di Piacenza, di Padova e di Parma, eccetera.

Si tratta di una sciagura di portata nazionale.

La generalità del fenomeno e la sua gravità implicano la necessità di un intervento

straordinario che ecceda le consuete misure, così che il Parlamento non può non occuparsene.

Va tenuto conto del fatto che in molte provincie sono stati distrutti completamente i vigneti, cosicchè in zone a monocoltura viticola nel 1965 non si avrà nel settore dell'agricoltura neppure una lira di reddito lordo. Va tenuto altresì presente che il danno si protrarrà anche per l'annata prossima se non si provvederà tempestivamente alle misure fitoterapeutiche che la tecnica consiglia e che non possono essere effettuate se non da chi disponga di cospicui mezzi; laddove i coltivatori diretti ed i piccoli proprietari che quest'anno, come si è detto, non faranno raccolto, non hanno certamente modo di affrontare nuove spese.

Si aggiunga che i Comuni delle zone colpite, quasi tutti classificati zone depresse perchè ad economia prevalentemente agricola, hanno avuto negli edifici, negli impianti elettrici, nelle attrezzature igienico-sanitarie e in tutta la loro rete viaria danni enor-

mi che non sono in grado di riparare, poichè nei loro bilanci preventivi erano stati costretti, anche per corrispondere alle direttive del Ministero, a limitare le spese sino al massimo di tollerabilità.

Vi sono poi famiglie particolarmente danneggiate perchè, dopo aver lasciato la campagna per cercare lavoro nell'industria, sono state indotte a ritornare in campagna ed a fare il massimo degli investimenti sia per gli allettamenti del Piano Verde, sia anche perchè la sopravvenuta crisi economica ha fatto sì che rimanessero senza lavoro gli ele-

menti meno qualificati tecnicamente che provenivano dalla campagna.

Oggi questi contadini, che non sono più nè agricoltori nè operai, si trovano veramente in condizioni di estremo bisogno di assistenza.

Ecco perchè i sottoscritti sentono la necessità di provocare dal Parlamento l'adozione di misure di carattere assolutamente eccezionale.

Vi proponiamo perciò il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore delle popolazioni delle provincie dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali calamità atmosferiche nei mesi di giugno e di luglio del 1965 sono autorizzati interventi nei settori dell'agricoltura, dei lavori pubblici e dell'assistenza per un importo di 50 miliardi di lire.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente articolo sarà ripartito come segue:

lire 20 miliardi a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) per la concessione ai danneggiati di sussidi per l'acquisto di prodotti necessari alla difesa fitosanitaria;

b) per la concessione di contributi straordinari nel pagamento di interessi su mutui ammortizzabili al massimo entro 5 anni, che coltivatori diretti, cooperative agricole o proprietari di non più di 10 ettari di superficie agraria, assumano per provvedere alla sistemazione dei canali di scolo e di irrigazione e delle strade poderali danneggiati dai recenti fortunali;

c) per la fornitura di sementi e concimi che consentano nella corrente annata colture di recupero;

d) per il ripristino di piantagioni arboree sradicate o gravemente danneggiate;

e) per interventi a favore dei Comuni che debbano provvedere al ripristino di strade vicinali ed interpoderali, di acquedotti ed elettrodotti rurali;

f) per lavori straordinari da effettuarsi a cura degli Ispettorati forestali nelle zone montane e collinari e per la sistemazione di torrenti nei bacini montani;

lire 20 miliardi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici:

a) per il ripristino a spese dello Stato dei centri abitati di cui sia stato ordinato lo sgombero;

b) per la concessione di contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa necessaria alla riparazione degli edi-

fici privati resi inabitabili o gravemente lesionati;

c) per la riparazione di edifici di proprietà degli Enti locali, adibiti a servizi pubblici o al culto danneggiati dalle recenti calamità;

d) per interventi straordinari intesi al ripristino di strade provinciali e comunali e alla sistemazione di fiumi, canali e torrenti che non ricadono nel comprensorio dei bacini montani;

lire 10 miliardi a disposizione del Ministero dell'interno per interventi straordinari a titolo assistenziale a favore delle famiglie rimaste senza tetto e di quelle che, avendo reddito prevalentemente agricolo, abbiano avuto le colture danneggiate in misura non inferiore al 50 per cento.

Art. 3.

Gli importi di cui ai precedenti articoli saranno accreditati agli organi periferici dello Stato e la spesa relativa farà oggetto di provvedimenti di competenza degli Ispettorati provinciali per l'agricoltura e le foreste, degli uffici provinciali del Genio civile e dei Prefetti.

Laddove esistono cooperative di produzione vinicola o dove operano Enti di riforma o di sviluppo i contributi destinati alla sistemazione dei terreni ed al ripristino delle coltivazioni saranno assegnati a tali Enti perchè organizzino in forma organica e razionale gli interventi necessari.

Art. 4.

Nei Comuni in cui il danno complessivo alle colture superi il 50 per cento le annualità dei mutui contratti per l'istituzione di passività o per il ripiano dei bilanci saranno per gli esercizi 1965, 1966 e 1967 a carico dello Stato.

Art. 5.

Per la copertura della spesa di cui ai precedenti articoli il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre un prestito obbligazionario estinguibile in 35 anni col Consorzio di credito per le opere pubbliche determinandone il tasso di interesse e le modalità di emissione.